



POLITECNICO DI BARI

STATUTO DEL POLITECNICO DI BARI
adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240

Decreto di emanazione	D.R. n. 128 del 19.04.2012
-----------------------	-----------------------------------



POLITECNICO DI BARI

D.R. n. 128

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 e in particolare l'art. 6;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l'art. 2;
VISTO il proprio Decreto n. 107 del 15 febbraio 2011 di costituzione dell'organo previsto dall'art. 2, comma 5, Legge n. 240/2010, per la predisposizione delle modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 2;

VISTA la nota prot. n. 3862 del 4 agosto 2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, relativa all'assegnazione della proroga per l'adozione delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, Legge n. 240/2010;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 25 ottobre 2011 con cui, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione reso in pari data, è stato adottato il nuovo Statuto del Politecnico di Bari;

VISTA la nota rettorale prot. n. 4747 del 25 ottobre 2011, con la quale lo Statuto adottato ai sensi della n. 240/2010 è stato trasmesso al suddetto Ministero;

PRESO ATTO che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con nota del 24 febbraio 2012, prot. n. 994, ha formulato osservazioni e richieste di modifica al testo adottato da questo Ateneo;

TENUTO CONTO degli esiti dell'ulteriore procedura di revisione statutaria condotta sulla base delle predette osservazioni e richieste di modifica, svolta dall'organo costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 5, Legge n. 240/2010;

ACQUISITO il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, reso nella seduta del 5 aprile 2012, in merito alle ulteriori modifiche al testo adottato con delibera del Senato Accademico del 25 ottobre 2011;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 5 aprile 2012, con cui sono state adottate le ulteriori modifiche statutarie;

CONSIDERATO che le sopracitate delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono state adottate con le maggioranze qualificate previste dall'art. 6, comma 10, Legge n. 168/1989;

RITENUTO che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione del nuovo Statuto del Politecnico di Bari;

DECRETA

Art. 1

Concluso il procedimento di revisione statutaria previsto dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è emanato il nuovo Statuto del Politecnico di Bari nel testo allegato al presente Decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il nuovo Statuto del Politecnico di Bari viene trasmesso al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bari, 19 APR. 2012



Prof. Ing. Nicola Costantino

Handwritten signatures and initials



STATUTO del POLITECNICO DI BARI **adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240**

TITOLO I – Disposizioni generali

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Soggetti
- Art. 3 – Libertà di ricerca e insegnamento
- Art. 4 – Diritto allo studio
- Art. 5 – Doveri e responsabilità
- Art. 6 – Formazione e professionalità
- Art. 7 – Attività ricreative, culturali e sportive
- Art. 8 – Autonomia regolamentare
- Art. 9 – Norme di riferimento

TITOLO II – Organi di Ateneo

- Art. 10 – Organi di Ateneo e altri organi
- Art. 11 – Rettore
- Art. 12 – Senato Accademico
- Art. 13 – Consiglio di Amministrazione
- Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 15 – Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Art. 16 – Direttore Generale
- Art. 17 – Collegio di disciplina
- Art. 18 – Consiglio degli Studenti
- Art. 19 – Comitato Unico di Garanzia

TITOLO III – Strutture didattiche, scientifiche e di supporto

- Art. 20 – Dipartimento
- Art. 21 – Costituzione e disattivazione del Dipartimento
- Art. 22 – Direttore di Dipartimento
- Art. 23 – Consiglio di Dipartimento
- Art. 24 – Giunta di Dipartimento
- Art. 25 – Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento
- Art. 26 – Osservatorio della didattica
- Art. 27 – Dipartimenti e Centri interuniversitari
- Art. 28 – Centri interdipartimentali
- Art. 29 – Scuola
- Art. 30 – Direttore della Scuola
- Art. 31 – Consiglio della Scuola
- Art. 32 – Coordinatore di Corso di Studio
- Art. 33 – Strutture di supporto
- Art. 34 – Garante degli Studenti
- Art. 35 – Sistema Bibliotecario di Ateneo

TITOLO IV – Attività istituzionali

- Art. 36 – Attività universitaria

- Art. 37 – Capacità giuridica
- Art. 38 – Federazioni
- Art. 39 – Partecipazione a organismi pubblici e privati
- Art. 40 – Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 41 – Norme elettive generali
- Art. 42 – Incompatibilità divieti e rinnovi
- Art. 43 – Elettorato passivo per le cariche accademiche e le rappresentanze
- Art. 44 – Indennità
- Art. 45 – Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie
- Art. 46 – Entrata in vigore dello Statuto
- Art. 47 – Revisione dello Statuto
- Art. 48 – Interpretazione
- Art. 49 – Norme transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Principi generali

1. Il Politecnico di Bari, di seguito denominato Politecnico, è un'istituzione pubblica che ha quale finalità il progresso culturale, scientifico e tecnologico, mediante l'organizzazione della ricerca in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale e dell'istruzione superiore, prioritariamente negli ambiti dell'Architettura e dell'Ingegneria, nonché l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate, per lo sviluppo della società e del territorio. Il Politecnico ha come principi fondamentali di azione il perseguimento dell'eccellenza e dell'innovazione nel contesto dell'alta formazione e della ricerca internazionale, nonché la formazione culturale e civile della persona. Il Politecnico promuove il merito scientifico e didattico e mette in atto, a tutti i livelli organizzativi, azioni di valutazione delle strutture, dei docenti e del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché dei collaboratori esterni, anche ai fini della distribuzione delle risorse.
2. Il Politecnico riconosce nel presente Statuto lo strumento normativo per organizzare e svolgere le attività di cui al comma 1, quale espressione della propria autonomia e con il concorso responsabile di tutti i soggetti in esso operanti.
3. Il Politecnico opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, promuovendo la più ampia partecipazione e garantendo la trasparenza dei processi decisionali e gestionali, assicurando la pubblicità di tutti gli atti conseguenti.
4. Il Politecnico si dota di un Codice Etico e garantisce il rispetto dei principi e delle regole in esso contenuti.
5. Il Politecnico può organizzarsi a rete con poli territoriali didattici e di ricerca, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle attività istituzionali.
6. Il Politecnico persegue i propri fini istituzionali anche mediante forme di cooperazione con altre università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.
7. Il Politecnico promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale.
8. Il Politecnico favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione didattica e scientifica con organismi internazionali e in particolare con l'Unione Europea. A tale proposito, incoraggia e promuove gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.
9. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si impegna alla loro osservanza. Garantisce inoltre che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità delle persone e della tutela dell'ambiente.
10. Il Politecnico riconosce e adotta i principi della Carta europea dei ricercatori.
11. Il Politecnico promuove tutte le iniziative necessarie per l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunità, in conformità ai principi legislativi vigenti.
12. Il Politecnico cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio materiale e intellettuale, ciò anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di collezioni museali, testimonianza della propria storia scientifica e tecnologica.
13. Il Politecnico adotta un modello istituzionale e organizzativo finalizzato ad assicurare il corretto equilibrio tra poteri e a garantire una dialettica costruttiva tra i diversi organi.

Art. 2 – Soggetti

1. Il Politecnico è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunità universitaria i docenti, il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, gli studenti e i collaboratori esterni.

2. I docenti sono i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, nonché gli altri docenti dei ruoli a esaurimento.
3. Il Decano è il professore a tempo pieno con la maggior anzianità nel ruolo di ordinario e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età anagrafica. Con gli stessi criteri è individuato un Decano per ciascuno degli altri ruoli di docenza.
4. Il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario è costituito dai dipendenti del Politecnico, nei rispettivi ruoli, a tempo determinato e indeterminato.
5. Gli studenti sono coloro i quali risultano regolarmente iscritti alle attività di formazione del Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti. Questi non godono dell'elettorato attivo e passivo.
6. I collaboratori esterni sono coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o altro tipo di attività presso il Politecnico.

Art. 3 – Libertà di ricerca e insegnamento

1. Il Politecnico garantisce la libertà di ricerca dei singoli docenti e l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.
2. Il Politecnico garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle strutture didattiche, nel rispetto delle finalità individuate dagli organi di governo.

Art. 4 – Diritto allo studio

1. Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico e una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della società, a livello dei più elevati standard internazionali.
2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari e fa sì che la contribuzione richiesta agli studenti tenga conto sia delle condizioni economiche sia del merito.
3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento in ingresso, in itinere e post lauream degli studenti, per una piena e consapevole partecipazione alle attività didattiche, una completa formazione culturale e un efficace inserimento nel mondo del lavoro.
4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalità istituzionali, secondo le modalità previste dalle strutture competenti.
5. Il Politecnico si impegna a garantire l'effettivo diritto allo studio agli studenti diversamente abili, organizzando attività tutoriali, percorsi di accompagnamento e rimuovendo le barriere architettoniche.

Art. 5 – Doveri e responsabilità

1. Tutti i componenti della comunità del Politecnico sono tenuti:
 - a) all'osservanza dello Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti di Ateneo;
 - b) alla cooperazione nelle attività scientifiche, didattiche, amministrative e istituzionali;
 - c) all'utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi offerti dal Politecnico.
2. I docenti e il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali. A essi è altresì richiesta la partecipazione agli organi collegiali e alle commissioni in cui sono chiamati a operare.
3. Gli uffici e le strutture del Politecnico hanno l'obbligo di rispondere alle legittime richieste di documentazione entro i termini di legge.

Art. 6 – Formazione e professionalità

1. Il Politecnico promuove la crescita professionale del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario. A tal fine, definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento, valorizzando le professionalità acquisite.

Art. 7 – Attività ricreative, culturali e sportive

1. Il Politecnico promuove e sostiene i servizi sociali, le attività ricreative, culturali e sportive della sua comunità, anche attraverso apposite modalità organizzative con organismi esterni, privilegiando le iniziative autogestite, promosse dai soggetti direttamente interessati.
2. Il Politecnico promuove e sostiene, anche economicamente, le iniziative autogestite dagli studenti in materia di attività ricreative, culturali e sportive.

Art. 8 – Autonomia regolamentare

1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalle norme vigenti e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi.
2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie, e sono emanati con decreto rettorale. Ove previsto dalle norme vigenti, tali regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimità e di merito.
3. Sono regolamenti generali:
 - a) il Regolamento di Ateneo – approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio degli Studenti e i Dipartimenti – che definisce le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo, i criteri e le modalità con cui i docenti sono tenuti a riservare un monte ore annuo a compiti didattici anche integrativi, e di servizio agli studenti, compresi orientamento e tutorato, ad attività di verifica dell'apprendimento, nonché le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 24, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) il Regolamento Didattico di Ateneo – approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti – che disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio e gli aspetti organizzativi a essi comuni;
 - c) il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità – approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, il Consiglio degli Studenti per le questioni riguardanti gli studenti, e i Dipartimenti – che disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le conseguenti responsabilità;
 - d) il Regolamento Elettorale – approvato dal Senato Accademico sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti – che disciplina lo svolgimento delle procedure elettive previste dal presente Statuto;
 - e) il Regolamento del Consiglio degli Studenti – adottato dallo stesso Consiglio e approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione – che ne disciplina il funzionamento;
 - f) il Regolamento del Comitato Unico di Garanzia, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio degli Studenti – che ne disciplina il funzionamento;
 - g) gli altri regolamenti di Ateneo – approvati dagli organi di governo competenti, adottati in attuazione delle norme vigenti – che disciplinano le altre materie di interesse generale per l'Ateneo.
4. I regolamenti dei Dipartimenti, dei Centri interdipartimentali e delle Scuole, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di Ateneo, sono adottati dai rispettivi organi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approvati dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e sentito il Consiglio degli Studenti.
5. L'approvazione e il parere degli organi competenti, in merito ai regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e), sono soggetti al principio della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 6, Legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale, salvo non sia diversamente specificato nel decreto stesso.
7. La revisione o modifica dei regolamenti si svolge con le stesse norme richieste per l'adozione.

Art. 9 – Norme di riferimento

1. Il presente Statuto è adottato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Per quanto non specificato nel presente Statuto o nei regolamenti in esso previsti, si rinvia alle norme vigenti.

TITOLO II – ORGANI DI ATENEO

Art. 10 – Organi di Ateneo e altri organi

1. Gli organi di Ateneo, siano essi di governo, di controllo, di valutazione o di gestione, ognuno in coerenza con i propri compiti istituzionali, definiscono gli obiettivi e le modalità di attuazione dei programmi e verificano la rispondenza a essi dei risultati della gestione.
2. Il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione sono organi di governo; il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo della regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile; il Nucleo di Valutazione è organo di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa; il Direttore Generale è l'organo responsabile della gestione e organizzazione dei servizi e del personale dell'Ateneo.
3. Sono altresì costituiti i seguenti altri organi:
 - a) il Collegio di Disciplina, responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti;
 - b) il Consiglio degli Studenti, con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio;
 - c) il Comitato Unico di Garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni, secondo quanto previsto dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 11 – Rettore

1. Il Rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge, garantendo il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. Il Rettore è promotore dello sviluppo del Politecnico, svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento.
3. Il Rettore, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, curandone i relativi ordini del giorno;
 - b) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale e strategica, acquisiti i pareri del Senato Accademico, dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri del Senato Accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del Consiglio degli Studenti;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Generale, acquisito il parere del Senato Accademico;
 - e) emana lo Statuto, il Codice Etico e i regolamenti, garantendone l'osservanza;
 - f) garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti;
 - g) esercita l'autorità disciplinare nei limiti previsti dalla legge e può irrogare provvedimenti

- disciplinari non superiori alla censura, sentito il Collegio di Disciplina;
- h) rappresenta il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca o del Direttore Generale;
 - i) adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi competenti;
 - j) indice almeno annualmente una Conferenza di Ateneo allo scopo di discutere sulle linee di sviluppo del Politecnico, a fronte delle attività svolte;
 - k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
4. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari delle università italiane in regime di impegno a tempo pieno, dura in carica sei anni e non è rieleggibile. Qualora risulti eletto un professore ordinario di altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento del docente nell'organico del Politecnico.
 5. L'elettorato attivo spetta:
 - a) a tutti i docenti;
 - b) a tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - c) a tutti gli studenti componenti del Consiglio degli Studenti, dei Consigli di Dipartimento e delle Scuole e degli Osservatori della Didattica, nonché da ogni altra loro rappresentanza negli organi di Ateneo di cui all'art. 10, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera a) ed elettorato attivo degli studenti.
 6. Il Rettore è eletto con la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto colui che ha maggiore anzianità nel ruolo. In caso di pari anzianità nel ruolo, è eletto il più anziano anagraficamente. Le procedure elettorali sono definite dal Regolamento Elettorale.
 7. Al Rettore può essere attribuita un'indennità di carica.
 8. Il Rettore nomina il Prorettore Vicario, scelto tra i professori ordinari del Politecnico, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.
 9. Il Rettore può designare, in relazione alle esigenze funzionali di ambiti di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, due o più Prorettori delegati individuati tra tutti i docenti dell'Ateneo, tra i quali almeno un professore associato e un ricercatore, incaricati di curare più direttamente gli ambiti in questione, ferme restando le sue responsabilità di indirizzo, iniziativa e di coordinamento. Della designazione è data comunicazione al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Consiglio degli Studenti, alle strutture e alle rappresentanze sindacali. Ai Prorettori delegati non spetta alcuna indennità di carica.

Art. 12 – Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di governo del Politecnico. A esso è demandato il coordinamento e il raccordo tra le diverse strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, ivi comprese le Scuole. Esso concorre all'elaborazione dell'indirizzo strategico dell'Ateneo e al perseguimento della sua missione istituzionale, esercitando funzione di programmazione e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.
2. Il Senato Accademico, in particolare:
 - a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), d), e), f), g), con le modalità ivi previste, nonché tutti gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;

- b) approva il Codice Etico, sentiti i Dipartimenti e il Consiglio degli Studenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
 - c) approva, in seduta congiunta con il Consiglio di Amministrazione e secondo quanto previsto dall'art. 47, ogni modifica di Statuto;
 - d) approva l'istituzione e propone l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master universitari;
 - e) delibera sulle richieste di afferenza dei docenti ai Dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneità dei Settori Scientifico Disciplinari di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentito il Dipartimento interessato;
 - f) delibera, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni del Codice Etico e ogni qualvolta la materia non ricada nelle competenze del Collegio di Disciplina;
 - g) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;
 - h) esprime parere obbligatorio sui documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti;
 - i) esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca scientifica e servizi agli studenti;
 - j) esprime parere obbligatorio sull'attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente;
 - k) esprime parere obbligatorio sulla nomina del Direttore Generale;
 - l) formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di Scuole e altre strutture didattiche, anche interuniversitarie;
 - m) formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di Dipartimenti, centri di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie;
 - n) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale e strategica;
 - o) può proporre al corpo elettorale, non più di una volta durante il proprio mandato e comunque non prima di due anni dall'inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al Rettore con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. A tale proposito, il Decano del Politecnico è tenuto a convocare la consultazione entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo le stesse modalità di computo dei voti dell'elezione del Rettore. La mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Rettore sfiduciato decade immediatamente ed è sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal Decano del Politecnico, fino all'elezione del nuovo Rettore, da indire entro trenta giorni dalla decadenza;
 - p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono a esso demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Sono componenti del Senato Accademico:
- a) il Rettore con funzioni di presidente;
 - b) quattro studenti, eletti dal Consiglio degli Studenti in seno allo stesso;
 - c) quattro Direttori di Dipartimento, eletti dai docenti del Politecnico riuniti in unico corpo elettorale;
 - d) tre professori ordinari, eletti da tutti i professori ordinari, di cui:
 - uno delle Aree CUN 01, 02 e 03;
 - uno dell'Area CUN 09;
 - uno dell'Area CUN 08, integrata da tutte le altre Aree CUN non citate precedentemente;
 - e) tre professori associati, eletti da tutti i professori associati;
 - f) due ricercatori, eletti da tutti i ricercatori;
 - g) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, eletti da un corpo elettorale composto da tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.

4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale.
5. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
6. I componenti del Senato Accademico durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
7. Ai componenti del Senato Accademico può essere attribuita un'indennità di carica.
8. Il Senato Accademico è convocato su iniziativa del Rettore con frequenza almeno trimestrale.
9. Il Senato Accademico è costituito con decreto del Rettore.

Art. 13 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di governo del Politecnico e ne definisce l'indirizzo strategico. A esso spetta approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale, controllare le attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione e il controllo delle risorse. Il Consiglio di Amministrazione vigila, inoltre, sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
 - a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere c) e g), con le modalità ivi previste;
 - b) approva i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di sua competenza;
 - c) provvede alla trasmissione dei documenti di cui alla lettera b) ai Ministeri competenti, nel rispetto delle norme vigenti;
 - d) vigila sulla consistenza e sulla funzionalità del patrimonio mobiliare e immobiliare del Politecnico e delibera sui programmi edilizi d'Ateneo, sentito il Senato Accademico;
 - e) delibera sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti, acquisito il parere del Senato Accademico e del Consiglio degli Studenti;
 - f) delibera i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture;
 - g) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e sedi didattiche, sentito il Consiglio degli Studenti e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
 - h) delibera la costituzione, la modifica e lo scioglimento di Dipartimenti, Scuole e altre strutture, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico;
 - i) delibera in merito alla programmazione triennale e strategica di Ateneo, su proposta del Rettore;
 - j) delibera in merito alla programmazione annuale e triennale del personale e ne dà attuazione, tenuto conto delle priorità e dei criteri di sviluppo armonioso stabiliti dal Senato Accademico, compatibilmente con i vincoli di bilancio;
 - k) delibera in materia di sanzioni disciplinari proposte dal Collegio di Disciplina, acquisito il parere del Senato Accademico;
 - l) approva la proposta di chiamata dei docenti da parte dei Dipartimenti, acquisito il parere del Senato Accademico;
 - m) approva, in seduta congiunta con il Senato Accademico e secondo quanto previsto dall'art. 47, ogni modifica di Statuto;
 - n) conferisce, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale;
 - o) delibera l'ammontare di tutte le indennità di carica;
 - p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate a esso dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
3. Sono componenti del Consiglio di Amministrazione:
 - a) il Rettore con funzioni di presidente;

- b) due rappresentanti degli studenti, eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, compresi i dottorandi;
- c) due componenti esterni all'Ateneo, che non abbiano ricoperto né ricoprono ruoli al suo interno, di nazionalità anche straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, designati dal Senato Accademico all'interno di una rosa di almeno dieci candidati proposti dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti, dalle Associazioni Imprenditoriali, dalle Camere di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato del territorio, e dal Consiglio degli Studenti del Politecnico;
- d) quattro docenti dell'Ateneo, di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, non tutti appartenenti alla stessa fascia;
- e) un componente del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

Le proposte di candidatura per le posizioni di cui alle lettere d) ed e) sono preventivamente sottoposte al Nucleo di Valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla scorta di criteri predefiniti dal Senato Accademico con proprio Regolamento. Ai fini della valutazione della componente di cui alla lettera e), il Nucleo è integrato dalla rappresentanza del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in Senato Accademico. Successivamente, si procede a una consultazione della comunità del Politecnico, distintamente per il personale docente e quello dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario secondo modalità definite da apposito Regolamento. Il Senato Accademico, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lettera l), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei criteri e delle modalità previste dal medesimo Regolamento, designa i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui alle precedenti lettere d) ed e), tenendo altresì conto dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione e garantendo la presenza di almeno due fasce di docenza.

- 4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
- 5. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore Vicario e il Direttore Generale.
- 6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.
- 7. La designazione delle componenti del Consiglio di Amministrazione dovrà garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.
- 8. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione può essere attribuita un'indennità di carica.
- 9. Il Consiglio di Amministrazione è costituito con decreto del Rettore.

Art. 14 – Collegio dei Revisori dei Conti

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile del Politecnico.
- 2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, un effettivo e un supplente scelti dal Ministero competente per l'università e la ricerca, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze; almeno due componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.
- 3. Il Collegio è nominato con decreto del Rettore, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta su proposta del Rettore stesso.
- 4. I componenti del Collegio durano in carica tre anni.
- 5. I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 – Nucleo di Valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è organo di valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa.
2. Il Nucleo è composto da sette componenti compreso il Coordinatore, nel rispetto delle norme in vigore.
3. Il Nucleo assolve ai compiti a esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, e, in particolare:
 - a) valuta le attività di didattica e specificatamente la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
 - b) valuta l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti;
 - c) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - d) svolge, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni di organismo indipendente di valutazione di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 - e) verifica, nel caso dei soggetti candidati di cui all'art. 13, comma 3, lettere d) ed e), il possesso dei profili di competenza richiesti.
4. Sono componenti del Nucleo:
 - a) uno studente eletto dal Consiglio degli Studenti in seno allo stesso;
 - b) sei esperti in materia di valutazione, tra cui il Coordinatore, di cui almeno quattro non dipendenti del Politecnico, in possesso di elevata qualificazione professionale e documentata qualità scientifica, proposti dal Rettore e nominati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
5. Almeno tre dei componenti del Nucleo devono essere docenti, scelti in modo da assicurare la presenza delle tre macroaree scientifiche del Politecnico, così come individuate nell'art. 12. I loro curricula sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.
6. Il Nucleo opera in piena autonomia e riferisce al Rettore dell'attività svolta. L'Ateneo è tenuto ad assicurare al Nucleo un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali, consentendo l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7. Ai componenti del Nucleo è corrisposta un' indennità di carica.
8. I componenti del Nucleo durano in carica tre anni, a eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 16 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa. Allo stesso sono affidati, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 16, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. In particolare, il Direttore Generale:
 - a) svolge l'attività generale di direzione, di coordinamento, di controllo e di valutazione del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita il relativo potere disciplinare;
 - b) cura l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi di governo, anche sulla base di specifici progetti, e compie gli atti di gestione necessari;
 - c) presenta annualmente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo;
 - d) predispone i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale.

3. L'incarico di Direttore Generale è di tre anni, rinnovabile, ed è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico. L'incarico può essere revocato prima della scadenza naturale nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
4. Il Direttore Generale è scelto, mediante avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, e gode di trattamento economico determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro competente per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro competente per l'economia e le finanze. Il Direttore Generale, ove sia un dipendente pubblico, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.
5. Il Direttore Generale nomina un Vicario tra i dirigenti o funzionari della categoria più elevata, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Art. 17 – Collegio di Disciplina

1. Il Collegio di Disciplina è organo responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti.
2. Il Collegio è composto da cinque docenti del Politecnico a tempo indeterminato in regime di tempo pieno: tre ordinari, uno dei quali con funzioni di presidente, un associato e un ricercatore, più altrettanti supplenti, designati dal Senato Accademico.
3. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, esprimendosi solo in presenza di componenti aventi qualifica pari o superiore a quella del docente sottoposto al procedimento.
4. Il Collegio, nei termini di cui all'art. 10, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, esprime parere vincolante in ordine ai procedimenti disciplinari avviati dal Rettore per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal Collegio infligge la sanzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 87, R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio stesso.
5. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la decisione del Consiglio di Amministrazione entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del Collegio ovvero del Consiglio di Amministrazione che ne impediscano il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.
6. Il Rettore può sospendere cautelativamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del Collegio, in qualunque momento del procedimento stesso, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.
7. Ove il procedimento disciplinare interessi un componente dello stesso Collegio, questi è sospeso dalla carica fino al termine del procedimento e decade ove gli sia inflitta una sanzione.

Art. 18 – Consiglio degli Studenti

1. Il Consiglio degli Studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.
2. Il Consiglio, in particolare:
 - a) propone regole generali per lo svolgimento delle attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, per le quali elabora i criteri di utilizzo,

delibera sull'impiego dei capitoli di spesa di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed esprime parere obbligatorio sull'impiego delle risorse destinate da altri enti pubblici ai servizi agli studenti;

- b) concorre a predisporre strumenti atti a valutare i servizi didattici e a formulare proposte in materia di organizzazione delle attività didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;
 - c) promuove e attua rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei;
 - d) esprime parere, limitatamente agli argomenti di sua competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), c), d) ed f) nonché su ogni altro regolamento inerente a didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio;
 - e) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;
 - f) esprime parere in merito alla programmazione triennale e strategica, per quanto di competenza;
 - g) esprime parere sui documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza;
 - h) esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti.
3. Il Consiglio è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi. Sono componenti di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Amministrazione del Politecnico e dell'Agenda Regionale per il Diritto allo Studio nonché alle Giunte di Dipartimento. Sono membri elettivi: i rappresentanti di ciascun Corso di Studio in ragione di uno per i Corsi di Studio con un numero di iscritti fino a mille e due per i Corsi di Studio con un numero di iscritti superiore a mille. Sono inoltre membri elettivi quattro studenti di dottorato di ricerca eletti dagli stessi.
 4. Il Consiglio viene rinnovato ogni due anni.
 5. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art. 19 – Comitato Unico di Garanzia

1. Il Comitato Unico di Garanzia, istituito dal Politecnico ai sensi della Legge 4 novembre 2010, n. 183, è organo con compiti propositivi e consultivi e di verifica del miglioramento della qualità complessiva del lavoro, anche per garantire un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.
2. Il Comitato predispone piani di azione per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, collaborando con il consigliere nazionale di parità al fine di proporre misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità e sull'età. Contribuisce inoltre all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni e individuando e proponendo iniziative necessarie a rimuovere eventuali discriminazioni nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro e nella retribuzione.
3. Il Comitato è formato da un numero di componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti eletti del personale, contrattualizzato e non del Politecnico, integrato, per le sole materie di loro competenza, da un numero di studenti eletti pari al venti per cento del totale delle altre componenti, arrotondato all'intero pari superiore. Tutte le componenti elettive devono avere composizione paritetica di genere e i loro rappresentanti possono essere rinnovati una sola volta.
4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, un presidente.
5. Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico consultano il Comitato prima di adottare atti di particolare rilevanza rispetto ai temi di cui al comma 1.
6. Il mandato di rappresentanza ha durata triennale, fatta eccezione per la componente

studentesca che ha durata biennale; ogni rappresentante può essere rinnovato una sola volta.

TITOLO III - STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SUPPORTO

Art. 20 – Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura cui afferiscono docenti appartenenti a più Settori Scientifico Disciplinari omogenei, che coordina, attua e sviluppa, anche su più sedi e in collaborazione con altri enti, le attività di ricerca scientifica, didattiche e formative nonché quelle rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. Di norma, i docenti di uno stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscono al medesimo Dipartimento.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, fatti salvi l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.
3. Il Dipartimento cura, anche in concorso con altri Dipartimenti, evitando sovrapposizioni e ridondanze, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e formative. Assicura altresì il supporto didattico, scientifico e logistico ai singoli docenti e ai Corsi di Studio e di dottorato di ricerca, nell'ambito delle proprie attività, con il coordinamento, rispettivamente, delle Scuole e della Scuola di Dottorato, ove costituite.
4. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di cui alla Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore di Dipartimento;
 - b) il Consiglio di Dipartimento;
 - c) la Giunta di Dipartimento;
 - d) la commissione paritetica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera g), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, denominata Osservatorio della Didattica.
6. Ciascun docente afferisce a un solo Dipartimento. Tutte le afferenze sono deliberate dal Senato Accademico, sentito il Dipartimento, se già costituito.
7. Il Dipartimento è una struttura dotata di autonomia amministrativa e gestionale, cui il Consiglio di Amministrazione assegna personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché spazi, attrezzature e risorse finanziarie in ragione delle attività istituzionali svolte.
8. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con soggetti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi, secondo le modalità definite da regolamento.
9. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, per motivi di carattere scientifico o organizzativo e secondo le modalità definite dal proprio regolamento di funzionamento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa.
10. A ciascun Dipartimento è assegnato un Responsabile dei servizi amministrativi.

Art. 21 – Costituzione e disattivazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento è costituito se vi afferiscono almeno cinquanta docenti.
2. Il Dipartimento che non abbia il numero minimo di quaranta docenti, alla data del primo novembre di ogni anno, è disattivato a far tempo dall'inizio dell'anno solare successivo.
3. La costituzione e la disattivazione del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, secondo le procedure indicate dal Regolamento di Ateneo.

Art. 22 – Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari a

esso afferenti. Qualora nelle prime due tornate elettorali non venga eletto alcun candidato, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il Direttore resta in carica tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Elettorale.

2. Al Direttore può essere attribuita un'indennità di carica.
3. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività istituzionali.
4. Il Direttore, in particolare:
 - a) convoca e presiede l'adunanza del Consiglio e della Giunta e dà esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b) adotta, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio di Dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del Consiglio immediatamente successiva;
 - c) assicura l'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo, e cura i rapporti con gli organi accademici;
 - d) cura la gestione dei beni inventariati, in qualità di loro consegnatario, dei locali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità;
 - e) è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e, coadiuvato dal Responsabile dei servizi amministrativi, è responsabile dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e ne assicura una corretta gestione secondo principi di professionalità, responsabilità e merito, con le competenze attribuite dalle norme, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo;
 - f) adotta, coadiuvato dal Responsabile dei servizi amministrativi, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento;
 - g) autorizza preventivamente le missioni dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - h) sottoscrive i contratti di diritto privato e le richieste di finanziamento di propria competenza;
 - i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.
5. E' compito inoltre del Direttore, coadiuvato dalla Giunta e con il supporto del Responsabile dei servizi amministrativi:
 - a) elaborare la proposta di budget annuale e pluriennale del Dipartimento;
 - b) predisporre le richieste di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;
 - c) promuovere le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attività del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.
6. Il Direttore designa il proprio Vicario tra i professori afferenti al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
7. Il Direttore può delegare parte delle sue funzioni a docenti afferenti al Dipartimento.

Art. 23 – Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Dipartimento.
2. Il Consiglio è costituito dai docenti afferenti al Dipartimento e dal Responsabile dei servizi amministrativi. Ai fini delle decisioni inerenti alla didattica, e segnatamente sugli argomenti di cui al comma 8, lettere t) – aa), il Consiglio è integrato dai Direttori, o loro delegati, degli altri Dipartimenti che erogano insegnamenti nei Corsi di Studio di cui è titolare il Dipartimento, nonché, su invito dei predetti Direttori e con finalità consultive, dai docenti dell'Ateneo appartenenti ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta formativa dei suddetti Corsi di Studio.

3. Fanno inoltre parte del Consiglio:
 - a) due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Dipartimento; qualora detto personale superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci;
 - b) due rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, riuniti in un unico corpo elettorale;
 - c) una rappresentanza degli studenti non di dottorato, nella misura del venti per cento arrotondato per eccesso del totale dei docenti afferenti al Dipartimento. Tale rappresentanza è chiamata a deliberare solo sugli argomenti di cui al comma 8, lettere b), d), h), i), n), p), t), u), v), w), x), y), z), aa) e q) – quest'ultima per gli aspetti di interesse degli studenti – e al comma 9, nonché su ogni altro argomento che coinvolga direttamente gli studenti.
4. La durata del mandato delle rappresentanze di cui al comma 3, lettera a), è pari a quella del Direttore di Dipartimento; quella delle rappresentanze di cui al comma 3, lettere b) e c) è biennale.
5. I corpi elettorali e le modalità per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma 3 sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.
6. Le rappresentanze di cui al comma 3 concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.
7. Su proposta del Direttore, alle riunioni del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto soggetti esterni, in grado di offrire un contributo sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Il Consiglio, in particolare:
 - a) promuove e coordina le attività di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse disponibili;
 - b) propone, anche in collaborazione con altri Dipartimenti o con altri atenei, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, designando coordinatore e componenti del Collegio dei Docenti, e fornendo loro supporto didattico, scientifico e logistico;
 - c) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse disponibili, rendendo possibile l'attività di ricerca e un'efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;
 - d) assegna ai Docenti i carichi e i compiti didattici;
 - e) avanza richiesta di nuovi posti in organico di docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in coerenza con la programmazione strategica dell'Ateneo, con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza; ove docenti dello stesso Settore Scientifico Disciplinare afferiscano a diversi Dipartimenti, le richieste per il Settore sono concordate tra tali Dipartimenti e congiuntamente indirizzate al Consiglio di Amministrazione;
 - f) propone l'attivazione delle procedure concorsuali dei professori di ruolo e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili;
 - g) formula le proposte di chiamata dei professori ordinari e associati;
 - h) esprime parere sulla richiesta dei docenti afferenti a svolgere attività didattiche o di ricerca presso altri atenei;
 - i) esprime parere in merito alla possibilità per i docenti afferenti di svolgere attività didattiche o di ricerca presso istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;
 - j) programma l'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali;
 - k) definisce e attua il programma pluriennale della ricerca, e lo aggiorna annualmente nel rispetto degli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo;
 - l) promuove rapporti con soggetti pubblici e privati, autorizzando la stipulazione di contratti e la partecipazione a bandi e avvisi;
 - m) esprime parere sull'afferenza di nuovi docenti, in coerenza con il progetto culturale del Dipartimento;

- n) propone e pone in essere attività formative post lauream, anche in concorso con altri Dipartimenti o atenei;
- o) definisce la struttura organizzativa del Dipartimento e delle sue eventuali sezioni;
- p) propone, anche d'intesa con altri Dipartimenti, la costituzione delle Scuole;
- q) approva il budget preventivo annuale e pluriennale, e verifica i risultati di consuntivo;
- r) approva le spese nei limiti fissati dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità;
- s) approva gli atti negoziali e l'accettazione di eventuali liberalità;
- t) procede annualmente alla programmazione didattica, proponendo gli ordinamenti e i regolamenti dei Corsi di Studio, sentita a fini di coordinamento la Scuola interessata, qualora istituita, e in particolare propone l'attivazione, modifica o soppressione dei medesimi Corsi e dei relativi insegnamenti;
- u) delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'attribuzione di incarichi di insegnamento o per attività didattiche anche integrative;
- v) approva i piani di studio individuali degli studenti;
- w) delibera e gestisce le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali anche nell'ambito di accordi quadro, nonché convalida l'attività didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;
- x) fissa gli obblighi degli studenti che provengono da altra sede o da altro Corso di Studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero;
- y) organizza l'attività di tutorato degli studenti;
- z) propone agli organi competenti la disciplina degli accessi ai Corsi di Studio;
- aa) approva il calendario annuale delle attività didattiche;
- bb) esercita tutte le altre attribuzioni a esso demandate dalle norme vigenti.

Art. 24 – Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è l'organo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare, per:
 - a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del Consiglio di Dipartimento;
 - b) l'attuazione delle delibere del Consiglio di Dipartimento;
 - c) la gestione complessiva del Dipartimento.
2. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicario con voto consultivo, da tre rappresentanti per ogni fascia di docenza, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da due rappresentanti degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca e dal Responsabile dei servizi amministrativi.
3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti in seno al Consiglio di Dipartimento, e hanno la stessa durata.
4. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
5. Per specifiche questioni, su delega del Consiglio di Dipartimento, la Giunta può anche assumere funzioni deliberanti.
6. La Giunta esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono a essa demandate dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 25 – Responsabile dei servizi amministrativi del Dipartimento

1. Il Responsabile dei servizi amministrativi, denominato Segretario di Dipartimento, predispose tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del Dipartimento.
2. Il Responsabile dei servizi amministrativi, inoltre:
 - a) collabora con il Direttore del Dipartimento nelle attività volte al miglior funzionamento della struttura;
 - b) coadiuva il Direttore del Dipartimento nell'elaborazione della proposta di budget annuale e pluriennale del Dipartimento;

- c) coordina, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, le attività amministrativo-contabili assumendo in solido la responsabilità dei conseguenti atti;
- d) svolge ogni altro compito attribuitogli dalle norme vigenti.

Art. 26 – Osservatorio della Didattica

1. L'Osservatorio della Didattica è composto da:
 - a) Direttore del Dipartimento;
 - b) quattro docenti designati dal Consiglio di Dipartimento;
 - c) cinque rappresentanti degli studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nel medesimo Consiglio.
2. Le funzioni di Presidente e di Vice Presidente sono svolte rispettivamente dal Direttore del Dipartimento e da uno studente.
3. L'Osservatorio, in particolare:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e ne individua gli indicatori per la valutazione dei risultati;
 - b) formula pareri e proposte sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
 - c) esprime parere circa la compatibilità tra gli obiettivi formativi di ogni Corso di Studio e i crediti assegnati alle attività formative previste.
4. L'Osservatorio redige con frequenza almeno annuale una relazione sulle attività svolte, nella quale possono essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. I risultati dei questionari di valutazione, parte integrante della relazione, in formato digitale, sono resi disponibili pubblicamente al termine di ogni periodo didattico sul sito del Politecnico, dettagliati per docente, disciplina e corso di insegnamento. La relazione di cui sopra è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio del Dipartimento competente e della Scuola, ove costituita, ed è altresì trasmessa al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
5. La durata, le procedure per l'elezione o la designazione dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'Osservatorio sono precisate in apposito regolamento.
6. I risultati della valutazione di ciascun docente devono essere tenuti in considerazione dalla struttura didattica competente ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento o per attività didattiche, anche integrative, e per l'affidamento di contratti di docenza e di carichi didattici aggiuntivi.

Art. 27 – Dipartimenti e Centri interuniversitari

1. Il Politecnico, unitamente ad altri atenei, può dare origine a Dipartimenti e Centri interuniversitari, che saranno articolati e regolati da apposite convenzioni.

Art. 28 – Centri interdipartimentali

1. I Dipartimenti possono proporre al Consiglio d'Amministrazione la costituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca e/o di servizio al territorio.
2. I Centri Interdipartimentali possono essere centri con autonomia amministrativa e gestionale.
3. Le modalità per la loro costituzione e le norme generali per il loro funzionamento sono definite dal Regolamento di Ateneo.

Art. 29 – Scuola

1. E' consentita la costituzione di strutture di raccordo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, aventi denominazione di Scuola, con funzioni di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche erogate da due o più Dipartimenti e di gestione dei servizi comuni.
2. L'elenco dei Corsi di Studio afferenti a ogni Scuola è contenuto nel Regolamento Didattico di

Ateneo.

3. Sono organi della Scuola:
 - a) il Direttore della Scuola;
 - b) il Consiglio della Scuola.
4. Il Senato Accademico delibera l'istituzione della Scuola su proposta di uno o più Dipartimenti e ne propone l'attivazione al Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le norme vigenti.
5. Il Regolamento Didattico definisce le modalità di costituzione della Scuola e la soglia minima e congrua di insegnamenti che un Dipartimento deve assicurare per farne parte.
6. La Scuola non ha autonomia di spesa.

Art. 30 – Direttore della Scuola

1. Il Direttore rappresenta la Scuola, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della Scuola.
2. Il Direttore, in particolare:
 - a) convoca e presiede il Consiglio della Scuola, curandone l'ordine del giorno e dando esecutività alle relative deliberazioni;
 - b) vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla Scuola;
 - c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.
3. Il Direttore è eletto fra i docenti di ruolo componenti del Consiglio della stessa. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio della Scuola. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento Elettorale.
4. Il Direttore dura in carica tre anni accademici.
5. Il Direttore designa, tra i docenti componenti del Consiglio della Scuola, un Vicario che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
6. Il Direttore può delegare parte delle sue funzioni a docenti.
7. Al Direttore può essere attribuita un' indennità di carica.

Art. 31 – Consiglio della Scuola

1. Il Consiglio della Scuola è composto:
 - a) dal Direttore della Scuola, che lo presiede;
 - b) dai Direttori dei Dipartimenti che compongono la Scuola, ovvero da loro delegati;
 - c) dai Coordinatori dei Corsi di Studio di pertinenza della Scuola;
 - d) da una rappresentanza dei docenti delle Giunte dei Dipartimenti che compongono la Scuola, in misura proporzionale alla quantità di didattica erogata e fino al numero massimo di cui al successivo comma 3;
 - e) da una rappresentanza degli studenti nella misura di una unità per ogni mille iscritti o frazione e, comunque, non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli altri componenti del Consiglio.
2. Il Consiglio esercita le attribuzioni di cui all'art. 23, comma 8, lettere y), z), aa), nonché tutte le altre a esso demandate dalle norme vigenti.
3. La somma dei componenti di cui al comma 1, lettere c) e d), non deve superare il dieci per cento dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti che compongono la Scuola.
4. Tutti i componenti possono far parte del Consiglio di una sola Scuola.

Art. 32 – Coordinatore di Corso di Studio

1. Il Coordinatore di ogni Corso di Studio è eletto da e tra i docenti che svolgono il loro carico didattico principale nello stesso Corso di Studio e resta in carica per un triennio.
2. Il Coordinatore può designare un Vicario, scelto tra i docenti afferenti al Corso di Studio, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
3. Il Coordinatore:
 - a) propone al Dipartimento competente il Regolamento Didattico del Corso di Studio;

- b) propone al Dipartimento competente le variazioni dell'ordinamento del Corso di Studio;
- c) cura la coerenza dell'offerta formativa con il Regolamento Didattico, verifica l'efficacia degli insegnamenti svolti e propone le azioni correttive necessarie;
- d) propone al Dipartimento competente l'approvazione dei piani di studio individuali e delle attività didattiche svolte nell'ambito di accordi di cooperazione comunitari e internazionali relativi agli studenti del Corso di Studio.

Art. 33 – Garante degli Studenti

- 1. Il Garante è il riferimento super partes che riceve le richieste di intervento degli studenti su eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o del Codice Etico da parte dei docenti, ne valuta l'attendibilità e consistenza, e riferisce al Rettore per eventuali successivi interventi.
- 2. Il Garante è un docente del Politecnico, nominato dal Senato Accademico tra una rosa di persone espressa dal Consiglio degli Studenti, dura in carica un triennio ed è rinnovabile una sola volta.
- 3. La disciplina delle funzioni del Garante è prevista in apposito regolamento.

Art. 34 – Strutture di supporto

- 1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo di attività di interesse generale a supporto della didattica, della ricerca e del trasferimento delle conoscenze, possono essere istituite apposite strutture di servizio.
- 2. Tali strutture non hanno autonomia finanziaria e di spesa.
- 3. Le norme per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione sono contenute nel Regolamento di Ateneo.

Art. 35 – Sistema Bibliotecario di Ateneo

- 1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo ha quale compito l'acquisizione, la conservazione e la massima fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché la diffusione dell'informazione bibliografica.
- 2. Le norme di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo sono contenute in apposito regolamento.

TITOLO IV – ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 36 – Attività universitaria

- 1. L'attività universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attività di servizio. In particolare, il Politecnico:
 - a) organizza le attività didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 1;
 - b) rilascia, in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio previsti per legge e previsti nel Regolamento Didattico di Ateneo;
 - c) istituisce e organizza servizi didattici integrativi quali l'orientamento, il tutorato e le attività culturali e di formazione, ivi comprese le attività promosse dagli studenti;
 - d) attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;
 - e) realizza ogni altra attività didattica prevista dal Regolamento Didattico di Ateneo.
- 2. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo ottobre.
- 3. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalità, svolge l'attività di ricerca scientifica secondo i principi espressi negli artt. 1 e 3.
- 4. Il Politecnico svolge attività di servizio per istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto:

- a) strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, nonché occasione di arricchimento delle conoscenze;
 - b) attività orientata alla formazione culturale delle entità operanti sul territorio;
 - c) attività di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;
 - d) attività di studio e di indirizzo per una progettualità avanzata, a supporto delle istituzioni che operano sul territorio, e mirata alla qualità e alla bellezza del territorio.
5. L'attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari sulla base dei principi stabiliti nell'art. 1.

Art. 37 – Capacità giuridica

1. Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità e dalle norme vigenti, il Politecnico può, in particolare:
- a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità e donazioni di qualsiasi natura e valore, senza autorizzazione governativa;
 - b) concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;
 - c) concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune;
 - d) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione e il pagamento di penalità di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
 - e) svolgere contrattazione attiva.

Art. 38 – Federazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, il Politecnico può federarsi con altri atenei, Enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Art. 39 – Partecipazione a organismi pubblici e privati

1. Il Politecnico può partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro.
2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, accertata la disponibilità delle strutture interessate alle attività previste.
3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:
- a) preventivo riconoscimento, da parte del Senato Accademico, dell'interesse scientifico della partecipazione da parte del Politecnico;
 - b) disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche richieste;
 - c) destinazione degli eventuali utili spettanti al Politecnico a reinvestimenti per finalità di carattere scientifico;
 - d) devoluzione, al momento della cessazione, di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;
 - e) intangibilità del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;
 - f) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;
 - g) predisposizione di relazioni periodiche sull'attività svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obiettivi e pubblicità dei risultati.
4. Il Politecnico promuove la costituzione e l'adesione a società di spin-off e di star-up, ai sensi degli artt. 2 e 3, D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 e dell'art. 6, comma 9, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. La partecipazione del Politecnico può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente Statuto.
6. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.

Art. 40 – Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico

1. I diritti a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate nell'ambito di attività di ricerca scientifica, seguono le norme legislative in vigore.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 – Norme elettive generali

1. Sono cariche collegiali: i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Nucleo di Valutazione e del Collegio di Disciplina.
2. Sono cariche monocratiche: il Rettore, il Prorettore Vicario, i Direttori di Dipartimento, i Direttori delle Scuole – ivi compresa la Scuola di Dottorato – ove istituite, i Presidenti dei Centri interdipartimentali, i Coordinatori dei corsi di dottorato e dei master, i Direttori e i Presidenti delle Scuole di specializzazione.
3. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione del Rettore che dura in carica sei anni e della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni. Tutti i mandati hanno di norma inizio con l'anno accademico del Politecnico.
4. I componenti degli organi di governo del Politecnico decadono dalla carica se assenti più di due volte consecutive o complessivamente più di cinque volte nell'anno alle sedute dell'organo di cui sono componenti. Le assenze non sono computate ai fini della decadenza se adeguatamente motivate.
5. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente Statuto, sono nominati con decreto rettorale.
6. Le elezioni e le designazioni per tutte le cariche devono essere effettuate nel periodo intercorrente dal primo febbraio al trenta giugno dell'anno accademico di scadenza; le relative procedure sono indette nel seguente ordine temporale: Rettore, Consiglio di Amministrazione, Direttori di Dipartimento, Senato Accademico.
7. La sostituzione e l'integrazione delle rappresentanze elettive in tutti gli organi e strutture del Politecnico è disciplinata dal Regolamento Elettorale. Nei casi di cariche monocratiche, il Decano competente svolgerà le funzioni di supplenza nel periodo di vacanza sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti.
8. Nella definizione dell'elettorato attivo e passivo delle cariche collegiali e monocratiche, i docenti nei ruoli a esaurimento sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato.
9. Nei casi non espressamente previsti dallo Statuto si applicano le procedure elettorali valide per le elezioni delle rappresentanze in Senato Accademico.

Art. 42 – Incompatibilità, divieti e rinnovi

1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono:
 - a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato qualora vi risultino eletti;
 - b) ricoprire la carica di Direttore o Presidente, ovvero consigliere di amministrazione di Scuole di specializzazione.

2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, durante il loro mandato, non possono, altresì:
 - a) ricoprire la carica di Rettore, ovvero di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti in altri atenei italiani, statali, non statali o telematici;
 - b) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'università e la ricerca e nell'ANVUR;
 - c) rivestire alcun incarico di natura politica;
 - d) assumere cariche direttive o amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari.
3. Nessun dipendente del Politecnico può far parte del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Tutte le cariche di cui al presente Statuto, fatta eccezione per quella del Rettore, possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta.
5. Il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, e gli studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo, per violazione del Codice Etico, ovvero per provvedimenti del Collegio di Disciplina di cui all'art. 17, comma 4, decadono dalla carica.

Art. 43 – Elettorato passivo per le cariche e le rappresentanze

1. L'elettorato passivo per tutte le cariche di cui al presente Statuto è riservato ai docenti in regime di impegno a tempo pieno, che siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ovvero del termine contrattuale, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Ai fini elettorali i docenti dei ruoli a esaurimento sono equiparati ai ricercatori.
2. L'elettorato passivo per la rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in tutti gli organi dell'Ateneo è riservato al personale in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine contrattuale di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
3. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno di tutti gli organi dell'Ateneo è riservato agli studenti iscritti; in particolare, l'elettorato passivo degli organi di cui all'art. 2, comma 2, lettera h), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sottoposto alle prescrizioni ivi contenute.
4. L'elettorato passivo è precluso a docenti, a personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e a studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo del Rettore, per violazione del Codice Etico, ovvero per provvedimenti del Collegio di Disciplina di cui all'art. 17, comma 4.

Art. 44 – Indennità

1. Le indennità di carica di cui al presente Statuto non sono cumulabili tra loro.

Art. 45 – Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie

1. Le deliberazioni degli organi e delle strutture di Ateneo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente disposto dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di parità prevale il voto del presidente.
2. I pareri di competenza dei diversi Organi accademici previsti dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'organo potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.
4. Ogni organo collegiale deve essere tempestivamente convocato, in via straordinaria, in caso di motivata richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 46 – Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto cessano di avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo Statuto stesso.
3. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.
4. Per quanto non esplicitamente citato nel presente Statuto e nei regolamenti di Ateneo si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 47 – Revisione dello Statuto

1. Modifiche allo Statuto possono essere proposte dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi sono tenuti inoltre a esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al Rettore che, entro i successivi sessanta giorni, acquisiti i pareri dei Dipartimenti e del Consiglio degli Studenti, convoca una specifica Conferenza d'Ateneo allo scopo di una preventiva discussione sui contenuti della proposta e, nei successivi trenta giorni, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione in seduta congiunta per assumere le opportune deliberazioni.
2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di due terzi dei componenti di ciascun organo.
3. Le modifiche di Statuto sono emanate con decreto rettorale nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 48 – Interpretazione

1. L'interpretazione autentica delle norme del presente Statuto è demandata al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, che deliberano in merito in seduta congiunta con le stesse modalità previste dall'art. 47, comma 2.

Art. 49 – Norme transitorie

1. Il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Nucleo di Valutazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi in carica all'entrata in vigore dello Statuto decadono con le modalità previste dall'art. 2, comma 9, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. I Dipartimenti di cui al presente Statuto sono attivati dal primo ottobre 2012 e devono pertanto rispettare in tale data i requisiti di cui all'art. 21. In particolare, la numerosità minima pari a cinquanta docenti è requisito necessario anche per i Dipartimenti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, da verificare alla medesima data.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di cui all'art. 42, comma 4, limitatamente alle cariche di Rettore e di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sono valutati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
4. Sino al completamento dei cicli didattici attivati dalle Facoltà fino all'Anno Accademico 2011/2012, al fine di garantire continuità didattica nelle diverse sedi, i professori e i ricercatori sono tenuti ad assumere prioritariamente il proprio carico didattico o a svolgere la propria attività di didattica integrativa su Corsi di Studio erogati presso la sede didattica o presso la Facoltà nella quale risultano in servizio, ovvero per le esigenze didattiche per le quali sono stati chiamati al momento dell'adozione del presente Statuto.
5. Sino all'adeguamento del Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità, vigente

alla data di entrata in vigore del presente Statuto, alle disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18, concernenti l'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio unico di Ateneo, si applicano le procedure relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dei Dipartimenti previste dal medesimo Regolamento, in quanto compatibili.

6. In prima applicazione, il limite temporale di cui all'art. 41, comma 6, non è vincolante.